



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il tentativo

28 novembre 2025

Prof. Nicola Recchia

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Insegnamento di Diritto penale

Il tentativo



Il tentativo



Il tentativo



Il tentativo



Il tentativo



Il tentativo

	Disvalore d'azione	Disvalore d'evento	Disvalore d'intenzione
Il killer «infallibile»			
Il killer «sfortunato»			
Il killer «inesperto»			
Il killer «ritardatario»			
Il killer «stregone»			
Il killer «pensieroso»			
Il «killer» di matrimoni			

Il tentativo

	Disvalore d'azione	Disvalore d'evento	Disvalore d'intenzione
Il killer «infallibile»	X	X	X
Il killer «sfortunato»	X	/	X
Il killer «inesperto»	X		X
Il killer «ritardatario»	X		X
Il killer «stregone»	/		X
Il killer «pensieroso»			X
Il «killer» di matrimoni	(/)		X

Il tentativo

	Disvalore d'azione	Disvalore d'evento	Disvalore d'intenzione
Reato consumato	X	X	X
Tentativo idoneo	X	/	X
Tentativo inidoneo (inidoneità dell'azione)	X		X
Tentativo inidoneo (inesistenza dell'oggetto)	X		X
Tentativo cervellotico o superstizioso	/		X
Mera cogitatio			X
Reato putativo	(/)		X

oggettivismo



soggettivismo

Il tentativo

Art. 56 c.p. – Delitto tentato

1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
2. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Il tentativo

Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile

1. *omissis*

2. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

4. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Il tentativo

La scelta di fondo oggettivistica dell'ordinamento italiano

- ❖ atti compiuti dall'agente devono essere idonei a commettere un delitto → pericolo per il bene giuridico → principio di offensività
- ❖ obbligo per il giudice di diminuire la pena → offesa meno grave ai beni giuridici → principio di offensività

vs. impostazioni soggettivistiche di altri ordinamenti (es. ordinamento tedesco)

§ 23 StGB

(2) Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat (§ 49 Abs. 1).

(3) Hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, daß der Versuch nach der Art des Gegenstandes, an dem, oder des Mittels, mit dem die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht zur Vollendung führen konnte, so kann das Gericht von Strafe absehen oder die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2).

Il tentativo

- ❖ **autonomo titolo di reato**; non una circostanza attenuante
- ❖ tentativo ha una propria cornice edittale di pena all'interno della quale opera la commisurazione della pena
- ❖ clausola di incriminazione suppletiva
- ❖ previsto solo per i **delitti**
- ❖ previsto solo a titolo di **dolo**

Il tentativo



Il tentativo

Il fatto tipico del delitto tentato

- oggettivo
 - ✓ atti idonei
 - ✓ atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto

- soggettivo
 - ✓ il dolo di tentativo

Il tentativo

Problema di fondo: momento a partire dal quale rilevano gli atti idonei

- distinzione tra **atti preparatori** ed **atti esecutivi** (art. 61 c.p. Zanardelli «colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione»)
 - ✓ atti preparatori = atti che abbiano un carattere **strumentale** rispetto alla **realizzazione, non ancora iniziata**, di una figura di reato
 - ✓ atti esecutivi = **atti tipici**, che corrispondono almeno ad una parte dello specifico modello di comportamento descritto nella norma incriminatrice di parte speciale
- volontà del legislatore storico del codice penale del 1930 quella di aprire alla punibilità degli atti preparatori → si è tramutata nel testo legislativo?
- atti univoci: «diretti in modo non equivoco a commettere un delitto»
 - ✓ atti devono di per sé rilevare che l'agente ha iniziato a commettere un determinato delitto

Il tentativo

Art. 115 c.p. – Accordo per commettere un reato. Istigazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza.

Il tentativo

Rilevanza dei soli atti esecutivi

- ❖ nei reati a forma vincolata: esecutivi sono gli atti che corrispondono allo specifico modello di comportamento descritto nella norma incriminatrice
- ❖ nei reati a forma libera: esecutiva è l'attività che consiste nell'uso del mezzo impiegato dall'agente

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, anche atti preparatori immediatamente precedenti a quelli esecutivi: per le circostanze di luogo, di tempo, di mezzi, etc., – secondo l'*id quod plerumque accidit* – il delitto sta per essere commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (ad es. intervento delle forze dell'ordine)

Criterio dell'inizio dell'attuazione del piano criminoso

Il tentativo

Sanzionabilità autonoma degli atti preparatori

- previsione delle misure di sicurezza (ex art. 115 c.p.)
- previsione come reati a sé stanti di molti atti preparatori di altri reati
- previsione come reati a sé stanti di molte forme di accordo e di istigazione (es. istigazione alla corruzione art. 322 c.p.; istigazione a delinquere art. 414 c.p.)
- problemi di legittimità costituzionale: guardare al bene giuridico e alla gravità dell'offesa

Il tentativo

Idoneità degli atti

- termine di relazione → consumazione del delitto → **capacità potenziale, attitudine, congruità dell'atto compiuto rispetto alla realizzazione del delitto avuto di mira** → completamento dell'azione tipica ovvero verificarsi dell'evento
- momento del giudizio → **ex ante**: schema della prognosi postuma → riportarsi al momento dell'inizio dell'esecuzione
- criteri di giudizio → massimo delle conoscenze disponibili al momento in cui compie l'accertamento, comprensive delle eventuali conoscenze ulteriori del singolo agente
- base del giudizio di probabilità
 - parziale: sole circostanze conoscibili da un osservatore imparziale o conosciute dall'agente
 - totale: tutte le circostanze presenti in quel momento anche se accertate solo successivamente

Il tentativo inidoneo

Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile

1. *omissis*

2. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

4. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Il dolo del tentativo

- ❖ oggetto → realizzazione del corrispondente delitto consumato
- ❖ il tema della compatibilità tra dolo eventuale e tentativo (soprattutto univocità degli atti) → divisioni nella stessa giurisprudenza
- ❖ reato putativo

Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile

1. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

Il tentativo nei reati omissivi

- ❖ omissivi impropri → sicuramente configurabile
- ❖ omissivi propri → configurabilità dibattuta
 - ✓ per chi prima della scadenza del termine per adempiere all'obbligo di fare, si ponga nell'impossibilità di compiere l'azione doverosa) → mero atto preparatorio?
 - ✓ per chi non sfrutti il primo momento utile per adempiere all'obbligo di agire

Il tentativo nei reati di pericolo

- ✓ configurabilità controversa in dottrina
- ✓ discussa compatibilità con il principio di offensività: reato di pericolo di pericolo

Il tentativo nei reati a dolo specifico

2 gruppi rispetto all'oggetto del dolo specifico: perseguimento di un evento lecito e perseguimento di un evento offensivo di beni giuridici

Per il secondo gruppo

- ✓ necessaria oggettiva idoneità degli atti (principio di offensività)
- ✓ non ammettono il tentativo



I delitti di attentato

Art. 241 c.p. – Attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

- ❖ volontà politico-criminale di punire più severamente rispetto alla disciplina del tentativo
- ❖ presentano i requisiti strutturali del tentativo (idoneità ed univocità degli atti)
- ❖ non ammettono il tentativo

Desistenza volontaria e recesso attivo

Art. 56 c.p. – Delitto tentato

1. *omissis*

2. *omissis*

3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

4. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Desistenza volontaria e recesso attivo



Desistenza volontaria

Art. 56 c.p. – Delitto tentato

3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

- causa sopravvenuta di esclusione della punibilità
- già integrato un fatto antigiuridico e colpevole di tentativo reso non punibile
- punibilità residua solo se gli atti compiuti costituiscono un reato diverso

Desistenza volontaria

Due requisiti

❖ condotta di desistenza

- ✓ nei reati commissivi non completamento dell'azione esecutiva iniziata
- ✓ nei reati omissivi compimento dell'azione doverosa inizialmente omessa, quando vi è ancora la possibilità di un adempimento tempestivo

- ### ❖ volontarietà → soggettiva convinzione dell'agente di poter completare l'attività esecutiva iniziata
- non vi è una coazione esterna che impone all'agente di abbandonare l'attività intrapresa
 - non significa pentimento né abbandono definitivo del proposito criminoso
 - anche se determinata da calcoli utilitaristici

Recesso attivo



Recesso attivo

Art. 56 c.p. – Delitto tentato

4. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

- comportamento dell'agente tenuto dopo aver completato l'azione o l'omissione
- non esclusione della punibilità ma attenuazione di pena
- ha natura di circostanza attenuante (partecipa al bilanciamento con circostanze concorrenti)
- anche con l'aiuto di terzi
- sempre presente requisito della volontarietà

Desistenza volontaria e recesso attivo





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dott. Nicola Recchia

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione

nicola.recchia@units.it

<https://iuslit.units.it/it/dipartimento/persone/personale-docente?q=it/node/41881>